



FAI – CISL
Via Tevere, 20
00198 Roma
Tel. 06-845691
Fax 06-8840652



FLAI – CGIL
Via L. Serra, 31
00153 Roma
Tel. 06-585611
Fax 06-58561334



UILA – UIL
Via Savoia, 80
00198 Roma
Tel. 06-85301610
Fax 06-85303253

Roma, 27 ottobre 2009

Alle Strutture di FAI, FLAI e UILA
Regionali e Provinciali

Loro Sedi

Oggetto: “una tantum” di cui all’accordo di rinnovo del CCNL dell’industria alimentare

Le Segreterie Nazionali di FAI, FLAI e UILA hanno ricevuto diverse richieste di chiarimento in ordine ai criteri ed alle modalità di erogazione dell’importo una tantum in oggetto.

Al riguardo, è necessario in primo luogo ricordare che tale importo:

- si riferisce ai 4 mesi intercorrenti tra il 1° giugno ed il 30 settembre 2009, per un ammontare complessivo di 227,80 euro lordi, pari a 56,80 mensili e, in applicazione dell’art. 51 del CCNL, a 0,32 orari, non riparametrati ed eguali per tutti;
- deve essere corrisposto con la retribuzione del mese di ottobre a tutti i lavoratori in servizio al 22 settembre 2009 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale;
- deve essere erogato “in relazione al servizio prestato nel periodo” 1° giugno – 30 settembre 2009.

Pertanto, è assolutamente pacifico che il suddetto importo una tantum:

- dovrà essere interamente corrisposto ai dipendenti a tempo indeterminato, determinato, stagionali ed a part-time verticale che abbiano effettivamente prestato servizio in tutti i 4 mesi intercorrenti tra il 1° giugno ed il 30 settembre 2009, per l’intera durata del normale orario di lavoro;

- dovrà, invece, essere corrisposto ai lavoratori a termine o stagionali ed ai lavoratori a part-time orizzontale che non abbiano prestato servizio per l'intero periodo 1° giugno – 30 settembre 2009, ovvero per l'intero normale orario di lavoro, in misura proporzionalmente ridotta in ragione, rispettivamente, della minor durata del rapporto o del normale orario di lavoro;
- dovrà, infine, essere corrisposto ai lavoratori in malattia e/o in infortunio non sul lavoro in misura proporzionale alla corrispondente retribuzione, come stabilita dal n. 2 dell'art. 47 del CCNL.

In applicazione di questi criteri generali è possibile risolvere alcuni casi particolari, che hanno sollevato dubbi ed incertezze.

Pertanto, il lavoratore che nel periodo 1° giugno – 30 settembre 2009:

- abbia prestato servizio in azienda, ma sia cessato prima del 22 settembre 2009, non ha diritto a percepire l'una tantum;
- abbia prestato servizio in azienda, sia cessato prima del 22 settembre 2009 e sia stato successivamente riassunto dalla stessa azienda, ha diritto a percepire l'una tantum in proporzione al servizio prestato ed alla retribuzione percepita nel periodo suddetto;
- sia stato sospeso in CIGO o in CIGS per parte del suo normale orario di lavoro, ha diritto a percepire l'una tantum in proporzione alla residua parte di tale normale orario di lavoro.

L'importo "una tantum", insomma, segue la sorte della "normale retribuzione": sempre in riferimento al periodo 1° giugno – 30 settembre 2009, l'uno deve essere interamente corrisposto, se l'altra è per intero erogata; l'uno deve essere proporzionalmente ridotto nei casi in cui l'altra venga ridotta; non hanno diritto a percepire l'una tantum i lavoratori che per qualsiasi ragione perdano il diritto alla normale retribuzione.

Di conseguenza, è anche pacifico che l'importo una tantum debba essere interamente erogato ai lavoratori che, sempre nel periodo 1° giugno – 30 settembre 2009, si siano assentati dal lavoro soltanto per una delle cause – ferie, ROL, festività, permessi retribuiti, ecc. – che prevedano la conservazione del diritto a percepire l'intera normale retribuzione a carico dell'azienda.

Dovrebbe, di conseguenza, essere anche pacifico che, ove il lavoratore assente dal lavoro nel periodo 1° giugno – 30 settembre 2009 mantenga il diritto a ricevere dall'azienda

una parte della sua normale retribuzione, abbia anche diritto a percepire una proporzionalmente ridotta quota dell'importo una tantum.

Il testo dell'accordo di rinnovo – peraltro, identico a quanto sullo stesso argomento concordato nel precedente rinnovo del 6 luglio 2005 – non consente altre e diverse interpretazioni, tenendo conto che l'una tantum in questione, di importo non a caso identico a 4 mensilità della prima “tranche” dell'aumento salariale medio concordato in sede di rinnovo del CCNL, assolve, sia pure forfettariamente, alla funzione di assicurare ai lavoratori una “decorrenza di fatto” dell'aumento economico contrattuale a far data dalla scadenza del CCNL rinnovato il 22 settembre scorso, (anziché dal 1° ottobre 2009 data dalla quale decorrono i veri e propri salariali parametrati, concordati nell'accordo di rinnovo) a conferma dell'obiettivo nesso contrattuale che lega l'obbligo delle imprese di erogare tale una tantum al connesso loro obbligo di corrispondere la “normale retribuzione” nel periodo intercorrente tra la scadenza del precedente CCNL e la decorrenza del nuovo.

Fraterni saluti.

Fai Cisl
(S. Faiotto)

Flai Cgil
(A. Mattioli)

Uila Uil
(G. Sambucini)